



Comune di Ugento
Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°. 338 DEL 28/12/2012

Oggetto : Contenzioso canile ERRANT di Spartasci Paolo Antonio c/o Comune di Ugento. Approvazione bozza atto di transazione

L'anno **2012** il giorno **28** del mese di **DICEMBRE** alle ore **13:00**, nella sala delle adunanze del Comune, convocata si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg.

1 Lecci Massimo	Sindaco
2 Greco Graziano	Vice Sindaco
3 Ponzetta Antonio	Assessore
4 Specolizzi Anna Daniela	Assessore
5 Chiga Salvatore	Assessore
6 Calabrese Oronzo	Assessore

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Assume la Presidenza IL SINDACO Massimo LECCI
Partecipa Segretario Generale **LANDOLFO DOTT. SSA ZANELIA**

Pareri ai sensi dell' Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267	
REGOLARITA' TECNICA Favorevole	REGOLARITA' CONTABILE Favorevole
Addi, 31/12/2012 Il Responsabile del Servizio Ing. Leonardo Liviello	Addi, 31/12/2012 Il Responsabile di Ragioneria Dott. Giovanni BOCCO (FIRMA DIGITALE)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

-che Sparasci Paolo Antonio, quale titolare del canile denominato ERRANT, con sede in Tricase, conveniva in giudizio il Comune di Ugento per sentirlo condannare al pagamento, in suo favore, della somma di €. 35.687,66, previa declaratoria di responsabilità contrattuale dell'Ente stesso. La somma reclamata si riferiva al ricovero dei cani randagi del Comune di Ugento relativi ai periodi: ottobre-dicembre 2002 e gennaio 2004- giugno 2005, di cui alle fatture regolarmente trasmesse;

- che si costituiva il Comune di Ugento, con l'avv. Ezio Garzia, incaricato con delibera di G.C. n. 11 del 15.02.2006, il quale sosteneva che, venuta meno la convenzione, in data 13.05.2003, l'Ente aveva ritirato n.ro 30 cani dal canile dell'attore, che avevano documentazione idonea, ricoverandoli presso altro canile in Ugento col quale stipulava apposita convenzione. Pertanto, tra l'Ente Pubblico e l'attore non vi era più alcuna convenzione. L'assenza di convenzione rendeva inammissibile ed improcedibile l'azione attrice, atteso che, per giurisprudenza ormai consolidata, nei rapporti contrattuali con la P.A. occorre la forma scritta ad substantiam, pena la nullità dello stesso rapporto. Di conseguenza, l'attore non aveva titolo per chiedere contrattualmente al Comune di Ugento alcuna somma. In ogni caso ed in via subordinata, sosteneva che la domanda era infondata in fatto e diritto ed era altresì sfornita di prova, atteso che lo Sparasci non aveva fornito la documentazione comprovante l'appartenenza certa dei cani all'Ente, nonostante rituale richiesta da parte dei competenti uffici comunali;

- che, a seguito dell'istruttoria, con l'interrogatorio formale e l'ascolto di testimoni adottati da entrambe le parti, il Giudice del Tribunale di Lecce – Sez. distaccata di Tricase, con la sentenza n. 55/2012 ha statuito che, dopo la scadenza della convenzione in essere tra il Comune e lo Sparasci, non poteva trovare accoglimento l'azione contrattuale introdotta dall'attore né riteneva tempestiva la domanda di indebito arricchimento senza causa proposta dallo stesso attore nel corso del giudizio; condannava il Comune di Ugento al pagamento delle sole somme maturate sino alla scadenza della predetta convenzione, nella misura di €. 9.252,26, afferente le presenze giornaliere riferibili al periodo ottobre-dicembre 2002;

- che lo stesso Giudicante dava atto nelle sentenza che, sulla scorta dei documenti esibiti dall'attore, precisamente i riepiloghi delle presenze predisposti dal servizio di prevenzione della ASL, veniva attestata la perdurante presenza di cani del Comune di Ugento anche dopo la convenzione (ai cani erano stati apposti dal veterinario Asl dei microchip riferibili al comune convenuto). Tale circostanza poteva dare diritto all'attore al ristoro economico dell'attività di ricovero dei randagi, ma non nella forma dell'adempimento contrattuale rappresentata nell'atto introduttivo, bensì in altra forma, che eventualmente lo Sparasci avrebbe potuto intraprendere con altra azione giudiziaria nei confronti del Comune di Ugento;

- che nelle more del giudizio, lo Sparasci ha continuamente inviato al Comune le fatture di pagamento per il ricovero presso la sua struttura dei cani randagi, sino alla data del 7.11.2012, giorno in cui sono stati prelevati e trasferiti altrove gli ultimi due animali;

- che dal mese di maggio 2003 alla predetta data del 7.11.2012, lo Sparasci ha maturato un credito nei confronti del Comune di Ugento pari ad €. €.76.138,79, oltre interessi dalle singole date, giuste fatture n.13,26,40,53 del 2004; n.15,31, 39,90,91,92,93 del 2005; n.24,25, 44,45,67,68,93,94 del 2006; n.18, 19,49,80,81,113,114 del 2007; n.18,19,46,47,80,81,113,114 del 2008; n.17,18,46,47,73,74,100,101 del 2009; n.19,20,45,70,92,13,49,50,73, 74 del 2011 e n.20,2146,47, 73 e 97 del 2012, regolarmente inviate e reclamate con missive del 24.6.2010 e 25.10.2012;

- che le parti, stante anche il tenore della predetta sentenza n. 55/12, la quale, pur non riconoscendo tutela alle richieste avanzate dallo Sparasci dalla fine della convenzione (13/05/2003) in poi per l'azione contrattuale introdotta, ha fatto capire bene che questi può agire nuovamente in giudizio contro il Comune con idonea azione ed ottenere tutte le sue spettanze per il ricovero dei cani dalla scadenza della convenzione in poi (cani la cui appartenenza al Comune di Ugento si evincerebbe dai documenti provenienti dalla ASL), hanno deciso di addivenire ad un accordo transattivo ai seguenti;

Richiamato:

- l'art. 191 del D.lgs. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste

l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;

- che l'art. 194 del D.Lgs n. 267/2000 il quale stabilisce che con deliberazione consiliare, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- I. Sentenze esecutive;
- II. Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- III. Ricapitalizzazione nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- IV. Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- V. Acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2, e 3 dell'art. 191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Ritenuto che il credito vantato dalla Ditta Errant rientra nella tipologia di debito fuori bilancio di cui alla lettera e), comma 1, dell'art. 194 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 in quanto nel caso di specie si è trattato di acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2, e 3 dell'art. 191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Ritenuto opportuno, tuttavia, addivenire ad un accordo transattivo con la ditta Sparasci - fermo restando il riconoscimento quale debito fuori bilancio della somma oggetto della presente transazione da parte del Consiglio ai sensi dell'art. 194 lett. e) TUEL - tenuto conto

- del tenore della predetta sentenza n. 55/12, la quale, pur non riconoscendo tutela alle richieste avanzate dallo Sparasci dalla fine della convenzione (13.05.2003) in poi per l'azione contrattuale introdotta, ha fatto capire bene che questi può agire nuovamente in giudizio contro il Comune con idonea azione ed ottenere tutte le sue spettanze per il ricovero dei cani dalla scadenza della convenzione in poi (cani la cui appartenenza al Comune di Ugento si evincerebbe dai documenti provenienti dalla ASL);
- della convenienza meramente economica per l'Ente di un accordo stragiudiziale ove si consideri che il Comune – laddove fosse convenuto in giudizio dallo Sparasci, forte della declaratoria, sia pure incidentale ottenuta dal Giudice nella sentenza n. 52/2012, con ogni probabilità potrebbe essere condannato (tra sorte capitale e spese legali) ad erogare somme superiori ai 45.000,00 non comprensive di Euro per i quali si è raggiunto l'accordo di massima e che non comprende oneri per interessi, spese giudiziali ed i maggiori esborsi in generale causati da ritardato pagamento.

Vista l'allegata bozza di "Atto di transazione" (All. 1), predisposta dagli avvocati avv.ti delle parti Ippazio Cazzato ed Ezio Garzia, i quali rinunziano al vincolo di solidarietà professionale, che propone un componimento transattivo della causa per complessivi € 45.000,00, e ritenuto di poterlo approvare dando atto che la somma oggetto della presente transazione – dovuta a titolo di acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2, e 3 dell'art. 191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza – rientra nella tipologia di debito fuori bilancio di cui alla lettera e), comma 1, dell'art. 194 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l'art 239 comma 1 lett.b) del TUEL come modificato dal DL n.174/2012 convertito nella L.213/2012 secondo cui l'organo di revisione esprime pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, tra le altre anche in materia di proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

VISTA la relazione dell'Organo di Revisione acquisita al protocollo generale dell'Ente con il n. 29022 del 28/12/2012, cui la presente è stata trasmessa in via preliminare;

Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di approvare l'allegata bozza di "Atto di transazione" (*All. 1*) tra il Comune di Ugento – in persona del Responsabile del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio - rappresentata e difesa dall'avv. Ezio Garzia, e il Sig. SPARASCI Paolo Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Ippazio Cazzato;

Di dare atto che la somma oggetto della presente transazione pari ad € 45.000,00 omnia – dovuta a titolo di acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2, e 3 dell'art. 191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza – rientra nella tipologia di debito fuori bilancio di cui alla lettera e), comma 1, dell'art. 194 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

Di dare atto che l'importo di cui al punto 2 non comprende oneri per interessi, spese giudiziali ed i maggiori esborsi in generale causati da ritardato pagamento i quali non costituendo in alcun caso arricchimento per il Comune non sarebbero suscettibili di riconoscimento da parte del CC ex art 194 lett.e);

di demandare al Responsabile del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio ogni atto esecutivo e consequenziale al presente provvedimento, ivi compresa l'attivazione delle procedure necessarie per il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio

di dare atto che, negli anni 2002, 2003 e 2004, erano state preventivamente impegnate somme nella consapevolezza che effettivamente la presenza di cani presso il canile Errant, ancora da definire nel numero in sede di causa, potesse portare ad una maggiore spesa; pertanto, la somma di € 45.000,00 omnia, trova copertura, oltre a detti impegni già assunti negli anni, con le ulteriori somme sull'intervento 1.09.06.08 cap. 1090 art. 1 "Oneri straordinari della gestione corrente" del bilancio 2012, come segue:

- € 1.367,47 utilizzando l'impegno n. 1989/2002;
- € 5.000,46 utilizzando l'impegno n. 2016/2003;
- € 4.837,91 utilizzando l'impegno n. 608/2004;
- € 6.106,09 utilizzando l'impegno n. 2367/2004;
- € 27.688,07 facendo fronte con le risorse disponibili sull'intervento 1.09.06.08 cap. 1090 art. 1 "Oneri straordinari della gestione corrente" del bilancio 2012;

di dichiarare la presente deliberazione, previa unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D. Lgs.vo n. 267/2000.

BOZZA ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

- I. **AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI UGENTO (LE)**, rappresentata nella persona del Responsabile del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Ugento, domiciliato per la qualifica funzionale ricoperta presso il Comune predetto, rappresentata e difesa dall'avv. Ezio Garzia, da una parte,
- II. **SPARASCI Paolo Antonio**, nato a Tricase il 23.9.55, ivi residente, C.F.SPRPNT55S23L4190, rappresentato e difeso dall'avv. Ippazio Cazzato, dall'altra,

Premesso:

-che Sparasci Paolo Antonio, quale titolare del canile denominato ERRANT, con sede in Tricase, conveniva in giudizio il Comune di Ugento per sentirlo condannare al pagamento, in suo favore, della somma di €. 35.687,66, previa declaratoria di responsabilità contrattuale dell'Ente stesso. La somma reclamata si riferiva al ricovero dei cani randagi del Comune di Ugento relativi ai periodi: ottobre-dicembre 2002 e gennaio 2004- giugno 2005, di cui alle fatture regolarmente trasmesse;

- che si costituiva il Comune di Ugento, con l'avv. Ezio Garzia, il quale sosteneva che, venuta meno la convenzione, in data 13.05.2003, l'Ente aveva ritirato n.ro 30 cani dal canile dell'attore, che avevano documentazione idonea, ricoverandoli presso altro canile in Ugento col quale stipulava apposita convenzione. Pertanto, tra l'Ente Pubblico e l'attore non v'era più alcuna convenzione. L'assenza di convenzione rendeva inammissibile ed improcedibile l'azione attrice, atteso che, per giurisprudenza ormai consolidata, nei rapporti contrattuali con la P.A. occorre la forma scritta ad substantiam, pena la nullità dello stesso rapporto. Di conseguenza, l'attore non aveva titolo per chiedere contrattualmente al Comune di Ugento alcuna somma. In ogni caso ed in via subordinata, sosteneva che la domanda era infondata in fatto e diritto ed era altresì sfornita di prova, atteso che lo Sparasci non aveva fornito la documentazione comprovante l'appartenenza certa dei cani all'Ente, nonostante rituale richiesta da parte dei competenti uffici comunali.

- che, a seguito dell'istruttoria, con l'interrogatorio formale e l'ascolto di testimoni adottati da entrambe le parti, il Giudice del Tribunale di Lecce -Sez. distaccata di Tricase, con la sentenza n. 55/2012 ha statuito che, dopo la scadenza della convenzione in essere tra il Comune e lo Sparasci, non poteva trovare accoglimento l'azione contrattuale introdotta dall'attore né riteneva tempestiva la domanda di indebito arricchimento senza causa proposta dallo stesso attore nel corso del giudizio; condannava il Comune di Ugento al pagamento delle sole somme maturate sino alla scadenza della predetta convenzione, nella misura di €. 9.252,26, afferente le presenze giornaliere riferibili al periodo ottobre-dicembre 2002;

- che lo stesso Giudicante dava atto nella sentenza che, sulla scorta dei documenti esibiti dall'attore, precisamente i riepiloghi delle presenze predisposti dal servizio di prevenzione della ASL, veniva attestata la perdurante presenza di cani del Comune di Ugento anche dopo la convenzione (ai cani erano stati apposti dal veterinario Asl dei microchip riferibili al comune convenuto). Tale circostanza poteva dare diritto all'attore al ristoro economico dell'attività di ricovero dei randagi, ma non nella forma dell'adempimento contrattuale rappresentata nell'atto introduttivo, bensì in altra forma, che eventualmente lo Sparasci avrebbe potuto intraprendere con altra azione giudiziaria nei confronti del Comune di Ugento;

- che nelle more del giudizio, lo Sparasci ha continuamente inviato al Comune le fatture di pagamento per il ricovero presso la sua struttura dei cani randagi, sino alla data del 7.11.2012, giorno in cui sono stati prelevati e trasferiti altrove gli ultimi due animali;

- che dal mese di maggio 2003 alla predetta data del 7.11.2012, lo Sparasci ha maturato un credito nei confronti del Comune di Ugento pari ad €. **€.76.138,79, oltre interessi dalle singole date**, giuste fatture n.13,26,40,53 del 2004; n.15,31, 39,90,91,92,93 del 2005; n.24,25, 44,45,67,68,93,94 del 2006; n.18, 19,49,80,81,113,114 del 2007; n.18,19,46,47,80,81,113,114 del 2008; n.17,18,46,47,73,74,100,101 del 2009; n.19,20,45,70,92,13,49,50,73, 74 del 2011 e n.20,2146,47, 73 e 97 del 2012, regolarmente inviate e reclamate con missive del 24.6.2010 e 25.10.2012;

- che le parti, stante anche il tenore della predetta sentenza n. 55/12, la quale, pur non riconoscendo tutela alle richieste avanzate dallo Sparasci dalla fine della convenzione (13.05.2003) in poi per l'azione contrattuale introdotta, ha fatto capire bene che questi può agire nuovamente in giudizio contro il Comune con idonea azione ed

ottenere tutte le sue spettanze per il ricovero dei cani dalla scadenza della convenzione in poi (cani la cui appartenenza al Comune di Ugento si evincerebbe dai documenti provenienti dalla ASL), hanno deciso di addivenire ad un accordo transattivo ai seguenti

patti e condizioni:

- 1) La premessa fa parte integrante e sostanziale della presente transazione.
- 2) Il Comune di Ugento, in persona del Responsabile pro-tempore dell'Area Amministrativa e Affari Generali, a transazione, saldo e stralcio della somma di €.76.138,79 (oltre interessi) richiesta e dovuta al Sig. Sparasci Paolo Antonio per il servizio di mantenimento, cura e custodia dei cani randagi ricoverati presso la sua struttura in Tricase dal maggio 2003 sino al 7.11.2012, data quest'ultima in cui non ci sono più cani appartenenti al Comune stesso, offre la somma di **€.45.000,00** (euro quarantacinquemila/00), omnia comprensiva, da corrispondere entro il 31.12.2012.
- 3) Il Sig. Sparasci Paolo Antonio dichiara di accettare a transazione, saldo e stralcio, la suddetta somma di Euro **45.000,00**, da pagarsi entro il 31.12.2012, e, con l'incasso della stessa, ne rilascia ampia e liberatoria quietanza a saldo e transazione, dichiarando di essere pienamente soddisfatto e di non aver null'altro a pretendere dal Comune di Ugento in dipendenza del rapporto intercorso e dei fatti relativi alla richiesta di pagamento, di cui alle causali in premessa.
- 4) Il presente atto viene letto, accettato e sottoscritto anche dai legali avv.ti Ippazio Cazzato ed Ezio Garzia i quali rinunziano al vincolo di solidarietà professionale.

Ugento, li _____

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
MASSIMO LECCI

Segretario Generale
LANDOLFO DOTT. SSA ZANELIA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio On Line del Comune il
___02/01/2013___ per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Ugento, li ___02/01/2013___

IL SEGRETARIO GENERALE
LANDOLFO DOTT.SSA ZANELIA

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, N°267), nota
N. _____ del _____.

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___02/01/2013___ per:

Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

Ugento, li ___02/01/2013___

IL SEGRETARIO GENERALE
LANDOLFO DOTT.SSA ZANELIA